

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI

ORIGINALE

**** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2013 ****

n. 6 del 29 gennaio 2013

Oggetto

RICHIESTA TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SUCCIVO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI CUI ARTT. 2,4 E 5 DELLA L.R. 9/83 COME MODIFICATI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 19/2009 AI SENSI DELL'ART. 4 BIS DELLA L.R. 9/83 INTRODOTTI DALL'ART. 33 DELLA L.R. 1/2012 - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE

L'anno duemilatredici il giorno 29 gennaio 2013 , alle ore 14,32 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, sita in via G.Lorca, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sottosegnati assessori:

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	AVV. ANTONIO TINTO	P	
2	IOVINELLI AMEDEO	P	
3	SERRA GENNARO	P	
4	AVERSANO GIOVANNI		A
5	PASCALE FRANCESCO		A

Presiede : AVV. ANTONIO TINTO

Redige il verbale : DOTT.SSA GIOVANNA IMPARATO - SEGRETARIO GENERALE

il Sindaco - Presidente , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

*Premesso che il responsabile del servizio proponente ha espresso il parere di **regolarità tecnico amministrativa** che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere : FAVOREVOLE*

Il Responsabile del servizio: RAFFAELE BONANNO

*Che il dirigente responsabile del servizio finanziario ha espresso il parere di **regolarità contabile**, che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 si esprime parere : NON COMPORTA ONERI A CARICO DEL BILANCIO (COMMA 6 PAG. 2 DELLA PROPOSTA)*

Il Responsabile del Servizio Finanziario: ANIELLO MARSILIO

Vista la seguente proposta di deliberazione :

COMUNE DI SUCCIVO

PROVINCIA DI CASERTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C. n. 01 Gennaio /2013

Registrata al numero _____ /2013 UTC

trasmessa all'ufficio segreteria il giorno 29/01/2013 prot. 15/2013

trasmessa all'ufficio ragioneria il 29/1/2013 prot.

Trasmessa al Segretario Comunale 29/1/2013 prot.



Il Responsabile Del Procedimento
Cicarelli Carmela

OGGETTO: Richiesta trasferimento al Comune di Succivo delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4, e 5 della L. R. n. 9/83 come modificati dall'art 10 della L. R. n. 19/2009, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, introdotto dall'art. 33 della L.R. n. 1/2012 (Legge Finanziaria Regionale).



Il Responsabile Del Servizio
Arch. Raffaele Bonanno

Visto Di Regolarità Contabile Attestante La Copertura Finanziaria
Intervento _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Esprime Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la Copertura Finanziaria
Non dovuto NON COMPORTA ONERI ACALICO DEL 2013
Favorevole COME COMPTA 6 pag. 2
Non Favorevole _____

Il Responsabile del Servizio Di Segreteria
ANIELLO MARSILIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: Richiesta trasferimento al Comune di Succivo delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4, e 5 della L. R. n. 9/83 come modificati dall'art 10 della L. R. n. 19/2009, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, introdotto dall'art. 33 della L.R. n. 1/2012 (Legge Finanziaria Regionale).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- L'esercizio delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983 , n. 9 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" e dal relativo regolamento di attuazione n. 4/2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23 dell'11 febbraio 2010;
- detta Legge Regionale n. 9/83 è stata integrata e modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)", pubblicata sul BURC n. 6 del 28 gennaio 2012;
- in particolare, l'art. 33 della L.R. n. 1/2012, tra l'altro, ha introdotto nella L.R. n. 9/83 l'art. 4-bis – "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni";

PRESO ATTO del testo del suddetto art. 4-bis, che testualmente recita: "1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità

progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2."

COSIDERATO CHE:

- la trasferibilità delle funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dall'art. 4-bis della L. R. n. 9/83 riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore Provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna".
- l'art. 4-bis della L.R. n. 9/83 prevede il trasferimento ai comuni, alle unioni di comuni o ai comuni in forma associata, di tutte le attività e funzioni contenute negli artt. 2, 4 e 5 della medesima Legge Regionale, previa specifica richiesta;
- l'art. 4-bis, comma 6, della L.R. n. 9/83 fa gravare gli oneri per il funzionamento delle Commissioni sul riparto delle risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2, da definirsi con deliberazione della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 che avente ad oggetto "Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012 n. 1 – art. 4-bis della L.R. n. 7 gennaio 1983, n. 9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.";

ATTESO CHE la suddetta Delibera di Giunta Regionale ha ritenuto e chiarito, tra l'altro:

- che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata debbano presentare "specifica richiesta":
 1. al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio;
 2. "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed "entro il 31 gennaio di ogni anno" per gli anni successivi;
 3. a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dia atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione regionale;
- che la specifica richiesta non debba essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento;
- che il "decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata", con il quale vengono nominate le "commissioni" di cui all'articolo 4-bis - commi 2, 3 e 4 - della legge regionale n. 9 del 1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente e regolamentato dal medesimo ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;

- che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata debba trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile *"in formato cartaceo o supporto informatizzato"*, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano *"opere di edilizia privata"* che non superano l'altezza di *"metri 10,50 dal piano di campagna"*, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda *"opere pubbliche o di interesse pubblico"*;
- che ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, debbano essere trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
- che le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo) ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, possano essere trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
- che tali risorse siano trasferite annualmente a consuntivo, in un'unica soluzione;
- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, che hanno avanzato specifica richiesta nei termini previsti, debba essere sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983;
- che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- che non possano essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (articolo 5 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), abbiano chiesto alla Giunta regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983, in costanza della già rappresentata situazione di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;
- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, debba decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di Giunta Regionale che prenda atto, in un'unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute, al fine di consentire agli enti locali subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto avvicendamento;

VISTE le linee guida per l'attuazione dell'art. 4-bis della Legge Regionale n. 9/83 in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione del suddetto articolo, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, approvate con delibera di G.R. n. 161/2012 e che in particolare sono le seguenti:

1. ricezione delle denunce dei lavori strutturali presentate dai committenti o dai costruttori che eseguono in proprio per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di deposito sismico (articolo 2 comma 1);
2. ricezione della valutazione della sicurezza e rilascio della relativa attestazione (articolo 2 comma 5);
3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica e di deposito sismico (articolo 2 comma 10);
4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica (articolo 4 comma 1);
5. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico (articolo 4 comma 3);
6. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione (articolo 4 comma 3);
7. effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4);

- a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
8. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 comma 3);
 9. ricezione del certificato di collaudo (articolo 5 comma 3).

Le predette attività sono, inoltre, interconnesse con le seguenti:

10. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;
11. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;
12. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;
13. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i. e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
14. conservazione ed archiviazione degli atti e progetti.

RAVVISATA la adeguatezza funzionale, in termini di personale, mezzi e risorse dell'area tecnica di questo Ente;

RITENUTO, di far salva la possibilità espressamente consentita dall'art. 4 bis della Legge Regionale 9/1983, come modificata dall'art. 33 della Legge regionale n. 1/2012, di espletare, anche in un momento successivo, le attività e le funzioni di cui trattasi in forma associata con altri Comuni;

PRESO ATTO:

- che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- che il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n.9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori;
- che con dette risorse si provvederà al funzionamento delle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e che, pertanto, non sono previsti oneri a carico del Comune;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9;

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 04/04/2012;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) **APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **DARE ATTO** dell'adeguatezza funzionale, in termini di personale, mezzi e risorse dell'Area Tecnica per ottemperare a quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 9/83;
- 3) **RICHIEDERE** alla Regione Campania il trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19;
- 4) **DARE ATTO** che, ai predetti fini, sarà costituita una commissione competente in materia per il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna, in conformità a quanto espressamente previsto e stabilito dall'art. 4 bis -Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni - aggiunto alla L. R. 07.01.1983 n.9, dall'art. 33, comma 1, lettera e) della L. R. n. 1 del 27.01.2012;
- 5) **DARE ATTO** che con apposito regolamento, da emanare nel rispetto dell'autonomia organizzativa e amministrativa dell'Ente, sarà disciplinato ogni aspetto connesso al funzionamento della suddetta commissione;
- 6) **DARE ATTO** che la nomina della commissione di cui al punto 4 avverrà con decreto sindacale che dovrà indicare altresì gli aspetti connessi al funzionamento della commissione stessa, come preventivamente regolati;
- 7) **DARE ATTO** che il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n.9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori e che con dette risorse si provvederà al funzionamento delle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e che, pertanto, non sono previsti oneri a carico del Comune;
- 8) **DARE ATTO** che è fatta salva la possibilità espressamente consentita dall'art. 4 bis della Legge Regionale 9/1983, come modificata dall'art. 33 della Legge regionale n. 1/2012, di espletare, anche in un momento successivo, le attività e le funzioni di cui trattasi in forma associata con altri Comuni;
- 9) **DARE MANDATO** al Sindaco di presentare la relativa istanza di trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19;;
- 10) **DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tecnica di adottare tutti i successivi provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- 11) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Raffaele Bonanno



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime parere: **FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Raffaele Bonanno

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. lgs. 267/2000, il sottoscritto responsabile esprime parere: **NON DOVUTO** in quanto l'atto non comporta oneri a carico dell'Ente *collegio 6 ff. 2*

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Aniello Marsilio)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTO di doverla approvare;
ad unanimità di voti, espressi in forma palese,

DELIBERA

APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.

Con separata ed unanime votazione, resa nelle stesse forme

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza,

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art- 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Sindaco / Il Presidente
AVV. ANTONIO TINTO



Il Segretario Generale
DOTT.SSA GIOVANNA IMPARATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente "<http://www.comune.succivo.ce.it> in data 30 gennaio 2013 e resterà affissa fino al 14 febbraio 2013 per n. 15 giorni consecutivi

E' stata comunicata in pari data 30 gennaio 2013 ai sigg. capigruppo consiliari con protocollo ()

Il Responsabile del Servizio

Aniello Marsilio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione dal 30 gennaio 2013, se non dichiarata immediatamente esecutiva, diverrà esecutiva il : 9 febbraio 2013

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva il giorno : 30 gennaio 2013

Il Responsabile del Servizio

Aniello Marsilio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
Viene rilasciata copia per uso

() amministrativo

() consigliere Comunale ed è limitata all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 ed è esente dai diritti di segreteria

() altro

Succivo li :

il responsabile del servizio

Aniello Marsilio

